

**TABELLE MONTE ORE ANNUALE - LIMITE MASSIMO ORE DI ASSENZA
PER LA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO**

Il DPR 122/2009, artt. 2 e 14, disciplina la validità dell'anno scolastico prevedendo un monte ore annuo di assenze non superiore al 25% dell'orario annuale personalizzato.

Ai sensi della normativa sopra citata il Consiglio di Classe, prima di ammettere a scrutinio uno studente e quindi procedere alla valutazione del suo percorso scolastico, deve verificare l'effettiva frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Pertanto il limite massimo consentito di ore di assenza, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'A.S. e distinto per classi, risulta dalle seguenti tabelle:

LICEO CLASSICO DI ORDINAMENTO				
Classe	Totale ore annuali con IRC	Limite massimo ore di assenza	Totale ore annuali senza IRC	Limite massimo ore di assenza
I	891	223	858	215
II	891	223	858	215
III	1023	256	990	248
IV	1023	256	990	248
V	1023	256	990	248

LICEO CLASSICO INTERNAZIONALE QUADRIENNALE				
Classe	Totale ore annuali con IRC	Limite massimo ore di assenza	Totale ore annuali senza IRC	Limite massimo ore di assenza
I	1188	297	1155	289
II	1188	297	1155	289
III	1188	297	1155	289
IV	1188	297	1155	289

LICEO CLASSICO DI ORDINAMENTO – potenziamento Matematica

Classe	Totale ore annuali con IRC	Limite massimo ore di assenza	Totale ore annuali senza IRC	Limite massimo ore di assenza
I	924	231	891	223
II	924	231	891	223
III	1056	264	1023	256
IV	1056	264	1023	256
V	1056	264	1023	256

LICEO CLASSICO DI ORDINAMENTO – potenziamento Inglese

Classe	Totale ore annuali con IRC	Limite massimo ore di assenza	Totale ore annuali senza IRC	Limite massimo ore di assenza
I	990	248	957	239
II	990	248	957	239
III	1056	264	1023	256
IV	1056	264	1023	256
V	1056	264	1023	256

LICEO CLASSICO DI ORDINAMENTO – corso bilinguismo con francese				
Classe	Totale ore annuali con IRC	Limite massimo ore di assenza	Totale ore annuali senza IRC	Limite massimo ore di assenza
I	924	231	891	223
II	924	231	891	223
III	1089	272	1056	264
IV	1089	272	1056	264
V	1089	272	1056	264

In base all'art. 14, c. 7, del DPR 122/09, il Collegio dei docenti, ha deliberato deroghe applicabili al mancato rispetto del monte ore annuale di frequenza obbligatoria. Per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica e non hanno optato per attività alternative o di studio assistito, il monte ore annuale è decurtato di n. 33 ore. Per gli alunni disabili si farà riferimento a quanto stabilito dal rispettivo Piano educativo personalizzato. Secondo la delibera del Collegio docenti, le deroghe a quanto sopra possono riguardare esclusivamente:

- assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto dal medico curante;
- assenze per motivi di salute che impediscono la frequenza certificate dal medico curante;
- assenze per terapie e/o cure programmate documentabili;
- assenze per partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- (adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno;
- Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, (sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
- alunni CNI provenienti da paesi stranieri e inseriti ad anno scolastico già avviato.

- assenze per partecipazione ai test di ammissione alle facoltà universitarie (per gli studenti dell'ultimo anno), previa presentazione di relativa attestazione.

Tali deroghe sono possibili a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il Consiglio di Classe determina nel merito con specifica delibera motivata. Tenuto conto delle deroghe previste, la mancata frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato comporta la non validità dell'anno scolastico, la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale (Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 14, comma 7). In ogni caso l'Istituto controlla periodicamente il monte-ore di assenza dello studente e lo comunica alle famiglie, per gli opportuni adempimenti. In ogni momento la famiglia può verificare i giorni di assenza del proprio figlio, mediante l'utilizzo del registro elettronico.